

REGOLAMENTO (CEE) N. 3795/88 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 1988

che fissa le restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per i formaggi magri per il periodo dal 1° gennaio al 24 marzo 1988

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1109/88 (**), in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (†), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2882/88 (‡), è stata stabilita la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione; che, per i formaggi del codice NC 0406 90 77, è stata fatta una distinzione tra i prodotti aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore al 3% e uguale o superiore al 39%; che, a decorrere dal 1° gennaio 1988, non è stata fissata alcuna restituzione per la prima categoria;

considerando che nella nuova categoria di formaggi sono inclusi i formaggi detti «magri» che, prima del 1° gennaio 1988, erano stati classificati nella sottovoce 0404

E I b) ex 2 (cc) della tariffa doganale comune e per i quali erano state fissate le restituzioni;

considerando che, a decorrere dal 25 marzo 1988, sono state fissate restituzioni per i formaggi magri in questione (codice NC 0406 90 77 100); che per il periodo tra il 1° gennaio e il 24 marzo 1988 non era però applicabile alcun importo di restituzione; che l'obiettivo di tale misura non era l'esclusione di tali prodotti dal beneficio di una restituzione bensì la conseguenza involontaria dell'introduzione del nuovo sistema armonizzato; che occorre rendere applicabili per tale periodo le restituzioni vigenti il 31 dicembre 1987;

considerando che per il periodo dal 1° gennaio al 24 marzo 1988 i regolamenti (CEE) n. 88/88 (‡), (CEE) n. 238/88 (†) e (CEE) n. 508/88 (†) della Commissione hanno fissato le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che a fini di semplificazione sembra preferibile non modificare detti tre regolamenti bensì completarli con un regolamento autonomo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° gennaio al 24 marzo 1988 incluso, gli importi delle restituzioni per i prodotti seguenti sono uguali agli importi qui indicati:

(in ECU/100 kg peso netto)

Codice NC	Designazione delle merci	Destinazione (†)	Note	Importo delle restituzioni
0406 90 77 100	Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo Gouda,	028	(*) (†)	24,00
	Navarti, Maribo, Samsø:	032	(*) (†)	24,00
	aventi tenore di materie grasse, in peso	036	(*) (†)	—
	della sostanza secca, inferiore a 39%	038	(*) (†)	—
		400	(*) (†)	47,24
		404	(*) (†)	—
		***	(*) (†)	125,21

(†) Non è concessa nessuna restituzione all'esportazione di formaggi il cui prezzo franco frontiera, prima dell'applicazione della restituzione e dell'importo compensativo monetario nello Stato membro di esportazione, è inferiore a 140 ECU/100 kg. Questa limitazione a 140 ECU/100 kg non si applica ai formaggi dei codici NC 0406 90 91 e 0406 90 93.

(*) GU n. L 168 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(†) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 27.

(‡) GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

(§) GU n. L 260 del 20. 9. 1988, pag. 37.

(*) GU n. L 11 del 15. 1. 1988, pag. 5.

(†) GU n. L 24 del 29. 1. 1988, pag. 13.

(‡) GU n. L 52 del 26. 2. 1988, pag. 21.